



Deliberazione del Consiglio

del 27-04-2009 n. 12

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO PER IL CONFERIMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE, DIVULGAZIONE E FRUIZIONE EDUCATIVA DEL PARCO DI PORTOFINO

Premesso:

- che con decreto del Direttore n. 119 del 17 maggio 2006 si erano approvati i bandi per il conferimento dei servizi educativi dell'Ente parco di Portofino e per il conferimento della gestione dei servizi turistici del parco di Portofino,
- che con decreto del Direttore n. 157 del 27/06/2006, visti gli esiti della gara si era aggiudicato l'appalto per il conferimento dei servizi educativi del Parco di Portofino all'ATI costituita tra la Società COSTA EDUTAINMENT Cooperativa COSERCO e Cooperativa DAFNE di Genova,
- che tale contratto aveva la durata di tre anni e che viene quindi a scadere il 30 giugno p.v.;

Visti gli esiti del dibattito svoltosi in II Commissione in cui si ritenuto opportuno indire una nuova gara per il conferimento dei servizi educativi dell'Ente parco di Portofino e approvare il capitolato allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

Visto lo Statuto;

Preso atto del parere favorevole del Direttore;

A UNANIMITA' dei voti;

DELIBERA

1. di approvare il capitolato per il conferimento dei servizi educativi dell'Ente parco di Portofino allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante
2. di stabilire che verrà pubblicato all'Albo dell'Ente Parco, all'Albo pretorio dei comuni di S. Margherita Ligure Portofino e Camogli, oltre che sul sito internet dell'Ente Parco di Portofino www.parcoportofino.it

Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 30 della l.r. 12/1995

IL DIRETTORE
(Dott. Alberto Girani)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Olivari)

ENTE PARCO DI PORTOFINO

CAPITOLATO D'ONERI PER IL CONFERIMENTO DELLE GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE, DIVULGAZIONE E FRUIZIONE EDUCATIVA DEL PARCO DI PORTOFINO.

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO.

Oggetto del presente capitolato è l'assegnazione della gestione dei servizi e delle iniziative di promozione, divulgazione e fruizione educativa del Parco di Portofino.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.

I servizi di fruizione educativa consistono nell'educazione ambientale riferita alle scuole, in attività di promozione e divulgazione, nella partecipazione alla rete Infea, in iniziative per lo sviluppo sostenibile.

I servizi educativi del Parco sono riferiti al Laboratorio Territoriale di Portofino, di cui l'Ente Parco è titolare a tutti gli effetti, nodo della rete INFEA (INFormazione Educazione Ambientale) della Regione Liguria sviluppatasi a seguito del relativo programma del Ministero dell'Ambiente finalizzato a diffondere sul territorio strutture di informazione, formazione ed educazione ambientale, che operano sul proprio territorio e al tempo stesso scambiano esperienze, organizzano attività comuni, collaborano fra loro con il mondo della ricerca, dell'amministrazione, della politica e dell'impegno per l'ambiente.

Le attività educative sono quindi, per quanto possibile, coordinate e sinergiche con quelle degli Enti locali, del sistema delle aree protette liguri, della rete INFEA.

Nell'ambito di quanto sopra, il mantenimento e lo sviluppo delle attività rivolte al mondo della scuola, in particolare quella locale, sono gli obiettivi generali prevalenti che orientano le attività oggetto del bando.

ART. 3 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

Trattandosi di attività previste dall'art. 5 c. 1 lett. d) del Regolamento sui servizi lavori e forniture in economia approvato con deliberazione del Consiglio n. 4 del 16 febbraio 2009 il servizio verrà affidato ai sensi dell'art.10 c. 1 lett. b) del citato regolamento mediante gara informale ed in conformità alla normativa di cui al DLGS 163/2006 e s.m.e i.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto ha la durata di anni 5 (diconsi cinque) a far data presumibilmente dal 1°luglio 2009.

Nell'ipotesi in cui le operazioni di gara non consentissero l'inizio delle prestazioni nella data prevista, le stesse decorreranno dal verbale di consegna del servizio a seguito di delibera di aggiudicazione definitiva. La Ditta aggiudicataria dei servizi, al fine di garantire la necessaria continuità educativa ed il normale svolgimento dei servizi stessi, al termine del contratto ed in presenza di gara di appalto in corso di svolgimento, si impegna ad accettare la proroga del contratto sino all'espletamento della gara stessa per un massimo di mesi 6 (diconsi sei).

ART. 5 VALORE DELL' APPALTO

L'importo dell'appalto è di € 40.000,00 annuali per un totale nel triennio di € 200.000,00 iva inclusa, se ed in quanto dovuta, ed è articolato come di seguito:

Lotto 01 – Educazione ambientale riferita alle scuole	17000,00
Lotto 02 – Attività di promozione, divulgazione	10000,00
Lotto 03 - Partecipazione alla rete Infea	1000,00
Lotto 04 - Iniziative per lo sviluppo sostenibile	12000,00

Nel caso in cui l'Ente partecipi a progetti, programmi, attività di altri soggetti dai quali scaturiscano investimenti per divulgazione e per la fruizione educativa del territorio (in particolare l'adesione ai programmi INFEA e gli eventuali finanziamenti conseguenti a valere sul Laboratorio Territoriale) ricadenti in quanto contenuto nell'art. 2, questi saranno reinvestiti nel potenziamento delle attività dei lotti di cui sopra.

Eventuali contributi finalizzati provenienti dall'Area Marina Protetta di Portofino relativi alla gestione dei servizi e delle iniziative di promozione, divulgazione e fruizione educativa dell'Area Marina Protetta di Portofino, a seguito della convenzione stipulata con tale Ente con deliberazione del 10 novembre 2008, n. 36, verranno investite nell'ambito del presente bando.

L'Assegnatario non può recedere dal contratto.

In caso di mancato o cattivo svolgimento del servizio verranno applicate le penali previste all'art. 12.

L'aggiudicazione del servizio verrà effettuata sulla base dei criteri indicati all' articolo 14.

ART. 6 –DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

A) EDUCAZIONE AMBIENTALE RIFERITA ALLE SCUOLE (LOTTO 1).

Le attività di educazione ambientale sono costituite dall'organizzazione di iniziative prevalentemente per la conoscenza del territorio di competenza del Parco e del suo comprensorio, relativamente alle politiche di sostenibilità sviluppate dall'Ente Parco, nonché in funzione di iniziative quali, ad esempio, quelle concordate con l'Area Marina Protetta di Portofino, con altre aree protette, con A.R.P.A.L. e con soggetti appartenenti alla rete I.N.F.Ea, con l'Associazione Alta Via dei Monti Liguri, con strutture ricettive convenzionate con il Parco e con altri enti, strutture e associazioni con il quali il parco potrà avere relazioni.

L'offerta progettuale consiste nella descrizione del servizio proposto alle scuole e deve necessariamente indicare i seguenti elementi:

- offerte formative che si intendono proporre alle scuole;
- modalità di organizzazione ed erogazione del servizio,
- tipologie e prezzo unitario dell'intervento,
- n. personale utilizzato e qualifica;
- n. degli interventi ipotizzati per ogni offerta formativa e loro costo;
- prezzo unitario per ulteriori offerte formative diverse da quelle proposte alle scuole

L'organizzazione di interventi educativi deve essere indirizzata prioritariamente alle scuole dell'obbligo locali e, subordinatamente, nel rispetto dei protocolli stipulati dall'Ente con le dirigenze scolastiche di Rapallo e di Recco ai sensi delle deliberazioni del Consiglio 15 dicembre 2008, n. 45 e 9 marzo 2009, n.7, alle scuole dei territori limitrofi.

Le attività di educazione ambientale devono valorizzare, nella loro varietà, il Parco e il patrimonio sociale, culturale, storico delle comunità residenti, nonché le politiche di sostenibilità adottate dall'Ente parco e degli altri enti con analoghe finalità

L'attività deve trovare adeguato riscontro nel sito web del Parco, che deve essere periodicamente aggiornato con il calendario delle iniziative, le notizie sulle attività delle classi coinvolte, il dettaglio degli esempi didattici più significativi.

Il concorrente può indicare nell'offerta l'utilizzo di mezzi propri di promozione, movimentazione scolaresche, sedi, attività ed iniziative collaterali, che intende proporre alle scuole nonché l'utilizzo delle strutture o altri strumenti di proprietà del Parco quali ad es. biblioteca, sito Web, banche dati, di cui intende avvalersi.

Possono essere dettagliate inoltre eventuali offerte formative rivolte al personale della scuola e eventuali offerte informative rivolte ai genitori degli alunni.

Nell'investimento sono comprese tutte le riunioni necessarie per lo sviluppo e il coordinamento dell'attività con l'Ente e le realtà esterne

coinvolte, nonché le riunioni di coordinamento con l'Ente per la gestione dell'appalto.

B). – ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI DIVULGAZIONE (LOTTO 2)

Le attività di promozione e di divulgazione delle politiche del Parco sono riferite ai punti informativi del parco per la risposta con personale qualificato a tutte le richieste dell'utenza.

Nella proposta progettuale il concorrente deve indicare il numero di ore disponibili per tale attività a fronte dei 10.000 € annui, nonché il costo orario per eventuali prestazioni aggiuntive.

Nell'investimento sono comprese inoltre tutte le riunioni necessarie per lo sviluppo e il coordinamento dell'attività con l'Ente e le realtà esterne coinvolte, nonché le riunioni di coordinamento con l'Ente per la gestione dell'appalto.

– PARTECIPAZIONE ALLA RETE INFEA (LOTTO 3)

Il Lotto 03 partecipazione alla Rete Infea prevede una quota di 1.000 € per la partecipazione alle iniziative ed attività della Rete Infea. La partecipazione deve essere finalizzata all'elaborazione di una progettazione comune relativa alle attività promosse dalla Rete INFEA.

C) – INIZIATIVE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (LOTTO 4)

La proposta progettuale nel limite di spesa di €12.000,00 deve prevedere la presenza di n. 1 (una) unità di personale per un numero di ore giudicato dall'offerente necessario per il conseguimento dei sottoindicati obiettivi dell'Ente che consistono principalmente in:

- realizzazione di attività di comunicazione (quali newsletter, comunicati stampa, realizzazione di depliant, questionari, ecc).collaborazione alla realizzazione della rivista delle Aree Protette di Portofino, ecc.)
- realizzazione di politiche e attività rivolte al sistema ricettivo locale,
- realizzazione di iniziative di salvaguardia di patrimonio varietale locale,
- eventuali altre attività similari finalizzate agli scopi di cui sopra

ART. 7- OBBLIGHI DELL'ENTE PARCO

L'Ente Parco si obbliga nei confronti dell'Assegnatario a mettere a disposizione i locali del Laboratorio Territoriale, come allestiti attualmente.

Dello stato del locale e dei materiali e arredi contenuti si redige e sottoscrive elenco puntuale che sarà allegato al contratto di servizi. I locali possono essere visionati prima di redigere la proposta.

All'Ente Parco compete la manutenzione delle attrezzature di proprietà e dei locali, nonché la pulizia di questi ultimi.

ART. 8- TRATTAMENTO E TUTELA DEL PERSONALE.

Nei confronti del personale impiegato ed in relazione alla tipologia del contratto di lavoro, l'Assegnatario è tenuto all'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi, fiscali, ecc. e quant'altro previsto per il settore di appartenenza.

I predetti obblighi vincolano l'impresa, anche se la stessa non aderisce alle organizzazioni stipulanti.

L'Ente Parco si riserva la facoltà di disporre controlli in tal senso; a tale scopo si precisa che, in caso di violazione di quanto precede, l'Ente Parco provvederà ad informare la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

In caso di recidiva nella irregolarità si procederà alla risoluzione del contratto.

La ditta aggiudicataria è tenuta alla più rigorosa e stretta osservanza di tutte le norme di sicurezza nonché degli obblighi assicurativi previsti dalle leggi e dai contratti ed accordi locali, restando l'Ente Parco esonerato, al riguardo, da ogni e qualsiasi responsabilità.

Con il personale impiegato dalla ditta aggiudicataria l'Ente Parco non instaura alcun rapporto di dipendenza.

ART. 9 - CONDIZIONI GENERALI.

Sono a carico dell'Assegnatario le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esercizio del servizio.

L'Assegnatario assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni sia al personale addetto alle mansioni che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possano derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati, intendendo escludere ogni responsabilità dell'Ente Parco in merito, in considerazione della piena autonomia di gestione con cui si concede il servizio.

L'Assegnatario dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione di responsabilità civile c/terzi, avente un massimale unico minimo di **€ 1.500.000,00 (unmilione cinque-centomila/00)** per sinistri che abbiano a verificarsi a causa e nell'esercizio dell'attività connessa al servizio affidato.

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché delle somme che l'Ente Parco dovesse eventualmente sostenere durante

la gestione per fatto imputabile all'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, dovrà essere costituito un deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

La copia della polizza fideiussoria deve essere consegnata all'Ente Parco, al momento della firma del contratto.

ART. 10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DI CONTRATTO.

L'appalto del servizio è affidato in esclusiva all'Assegnatario, che vi provvederà a propria cura e spese.

E' vietato cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione, anche solo parziale, del servizio contemplato in questo capitolato.

L'inosservanza di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 11 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di presentare con cadenza trimestrale una rendicontazione sulle attività svolte.

La liquidazione delle attività relative al Lotto 1 sarà effettuata previa verifica degli interventi effettivamente realizzati.

La liquidazione delle attività relative ai Lotti 2 e 4 sarà relativa alle ore effettivamente dedicate ai relativi lotti.

La liquidazione delle attività relative al Lotto 3 sarà di 1000 € annui.

Le somme non liquidate relativamente ad un lotto potranno essere impiegate nello svolgimento di attività degli altri lotti.

Tutte le attività non potranno comunque superare le somme previste dai singoli lotti.

ART. 12 - PENALI.

L'Ente Parco ha facoltà di applicare le seguenti penali:

- € 10,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nella presentazione della rendicontazione trimestrale successivo al 10° giorno dopo la conclusione del trimestre
- € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni iniziativa programmata e non realizzata per comprovata negligenza dell'Assegnatario.
- € 300,00 (trecento/00) per ogni iniziativa svolta utilizzando personale non previsto nel contratto o non preventivamente autorizzato dal responsabile del procedimento.
- fino a € 500,00 (cinquecento/00) per disservizi e inefficienze ricorrenti nella gestione e/o aggiornamento del sito web dedicata al servizio oggetto dell'appalto e riscontrabili anche a seguito di comprovate segnalazioni degli utenti.

Le penali, previa adeguata contestazione con lettera raccomandata A/R, ove non pagate direttamente dall'Assegnatario, saranno incamerate dall'Ente attingendo direttamente dalla polizza fideiussoria, che dovrà essere di volta in volta reintegrata.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

L'Ente Parco si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che ai sensi dell'art. 1456 del C.C. anche in caso di:

- frode;
- gravi e ripetute violazioni delle norme contrattuali puntualmente segnalate dall'Ente Parco;
- cessione dell'azienda, concordato preventivo, fallimento, liquidazione, amministrazione controllata;
- comminazioni di penali per un importo complessivo superiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

In tale evenienza l'Ente Parco incamera la cauzione ed ha diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dalla sopra menzionata cauzione.

ART. 14 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI VALUTAZIONE DELLE STESSE.

La domanda di partecipazione al bando per l'assegnazione in gestione del servizio dovrà contenere:

a) La dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti,
Nella valutazione verranno attribuiti sino ad un massimo di 30 punti di cui:

- 20 punti per il curricula dell'azienda,
- 5 punti per eventuali certificazioni
- 5 punti per le attrezzature tecniche, i materiali, gli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire la qualità;

a) Staff dedicato all'attività di gestione qualitativa

Nella valutazione verranno attribuiti 30 punti di cui:

- 10 punti per la composizione dello staff;
- 20 punti per la qualificazione professionale degli addetti. I requisiti dovranno essere dimostrati attraverso la presentazione di curricula individuali da allegare all'offerta. Saranno elementi preferenziali la conoscenza del territorio ed eventuali esperienze lavorative pregresse nei servizi oggetto dell'appalto.

a) Offerta quantitativa

Nella valutazione verranno attribuiti sino ad un massimo di 20 punti di cui:

10 punti per la quantità delle prestazioni dedicate alle attività di cui al lotto 2,
10 punti per la quantità delle prestazioni delle attività di cui al lotto 4,

d) Offerta tecnica

Nella valutazione verranno attribuiti sino ad un massimo di 20 punti di cui:

15 punti per la qualità delle capacità progettuali riferite al lotto 1

5 punti per eventuali servizi aggiuntivi di cui ai lotti 1 e 2

Per la valutazione delle offerte presentate con determinazione del Direttore si provvederà a nominare una Commissione composta da 3 membri di cui uno indicato dal Servizio Parchi della Regione Liguria che svolgerà le funzioni di Presidente.

L'Ente si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione del servizio per motivi di opportunità e convenienza senza che i concorrenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che la commissione esprima un giudizio di idoneità.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI.

Le spese (imposta di bollo, diritti fissi e di segreteria, imposta di registro, ecc.) inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto saranno ad esclusivo carico dell'Assegnatario.

ART. 16 - DISPOSIZIONI VARIE.

La mancata sottoscrizione del contratto entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta da parte dell'Ente Parco, comporta la decadenza dell'aggiudicazione del servizio.

In tal caso l'Ente Parco si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria della gara.

Il servizio non potrà essere sospeso o abbandonato dalla Ditta aggiudicataria per nessun motivo, fatti salvi gravi motivi e comunque previa autorizzazione dell'Ente Parco.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato, si rinvia, in quanto con esso compatibile, alla legislazione vigente in materia di appalti di servizi e agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile e alle altre disposizioni in materia di contratti di diritto privato.

ART. 17 - CONTROVERSIE.

Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di Chiavari.